

MODIFICA REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA

TRIBUTI COMUNALI

Il presente Regolamento composto da n. 44 articoli, è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/07/2003 con atto n. 34.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CATALFAMO Giuseppe

La citata deliberazione è divenuta esecutiva l'8/9/2003

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CATALFAMO Giuseppe

Definizione del rapporto tributario

1. Il Consiglio Comunale, visto l'articolo 13 della Legge Finanziaria per l'anno 2003, che autorizza gli Enti Locali a disciplinare la definizione agevolata dei rapporti tributari mediante la riduzione dell'ammontare delle imposte e delle tasse nonché la riduzione o l'esclusione dei relativi interessi e sanzioni.

Approva il seguente regolamento:

ART. 1

Ambito di applicazione

1. IL presente Regolamento si applica ai seguenti tributi:

- A) Imposta Comunale sugli immobili;
- B) Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- C) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- D) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- E) Oneri di Urbanizzazione;
- F) Costo di costruzione;
- G) ICIAP;
- H) Multe;

ART. 2

Oggetto

1. Il Regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31 Dicembre 2002 nelle materie di cui all'articolo 1, secondo le disposizioni che seguono.

ART. 3

Violazioni oggetto della definizione

1. Possono essere definite, senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi le violazioni commesse fino al 31-12-2002, attinenti agli obblighi di dichiarazione e di versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti. Salvo le spese relative ad aggio esattoriale, spese notifiche ed interessi di mora già maturati per quanto riguarda le somme iscritte a ruoli ordinari e/o coattivi.

2. La definizione avviene mediante la presentazione delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli entro il 31-10-2003 su appositi modelli.

La dichiarazione debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido o, per quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili, da uno dei contitolari, può essere presentata al Comune o spedita per posta con lettera raccomandata senza avviso di ricevimento.

3. Nello stesso termine di cui al comma 2 devono essere sanate le irregolarità e le omissioni di versamento delle imposte e delle tasse previste dall'art. 1.

4. La presentazione della dichiarazione omessa o irregolare deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla prova dell'avvenuto pagamento del corrispondente tributo. Se il tributo era stato pagato senza presentazione della dichiarazione, alla dichiarazione va allegata la fotocopia della quietanza dei pagamenti eseguiti.

5. La tassa di smaltimento dei rifiuti che risulterà dovuta per effetto delle nuove dichiarazioni e di quelle integrative e la relativa addizionale provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs.vo 30-12-1992 n. 504 presentate ai sensi del secondo comma del presente articolo saranno assolte mediante versamento diretto al Concessionario.

6. E' ammessa la dilazione di pagamento dei corrispondenti tributi per importi superiori a € 516,00. In tal caso il contribuente dovrà comunque versare entro il termine del 31 Dicembre 2003 l'importo dovuto nel seguente modo: 1^ rata entro il 31-10-2003 e la 2^ rata entro il 31-11-2003. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31-10-2003. Il mancato rispetto delle condizioni prima fissate comporta l'automatica decadenza del beneficio fiscale concesso con il presente Regolamento Comunale.

ART. 4

Definizione dei rapporti derivanti da atti di imposizione emessi dal Comune

1. Salvo quanto disposto ai commi 2 e 3, gli avvisi di accertamento e di liquidazione notificati entro la fine del 2002, ancorché divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate, possono essere definiti con il pagamento dell'imposta o della tassa accertata, con abbuono degli interessi e delle sanzioni.

2. Se l'accertamento concerne l'omessa o l'infedele dichiarazione di aree fabbricabili soggette all'imposta comunale sugli immobili, esso può essere definito con il pagamento di metà dell'imposta o della maggior imposta accertata e con abbuono degli interessi e delle sanzioni.

3. Se l'accertamento concerne l'omessa o l'infedele dichiarazione agli effetti della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, esso può essere definito con l'abbuono degli interessi e

delle sanzioni. Ai fini della definizione il contribuente o il coobbligato solidale deve presentare o spedire al Comune un'istanza di definizione dell'atto indicando gli estremi di quest'ultimo.

4. Il pagamento dei tributi definiti ai sensi dei commi 1, 2, e 3 deve avvenire entro il 31-10-2003 con le modalità previste dall'art. 3 comma 6.

ART. 5

Sospensione dei procedimenti pendenti ,ripresa del processo ed estinzione della lite per cessata materia del contendere

1. La presentazione dell'istanza di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo precedente comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente.

2. A tal fine, l'Ente dovrà presentare al giudice, presso il quale pende il procedimento, una domanda di sospensione, corredata della fotocopia dell'istanza di cui al comma precedente, e della relativa ricevuta di presentazione.

3. Il procedimento è sospeso per la durata di un anno, o di due anni se si tratta di tassa sui rifiuti solidi urbani.

4. Conclusasi la durata della sospensione, il Funzionario Responsabile comunicherà al Giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere. Ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospesa.

ART. 6

Sgravio di somme iscritte a ruolo

Annullamento di ingiunzioni e loro ritiro

1. Sulla base delle istanze prodotte ai sensi dell'art.4 comma 3 e 4, entro due mesi il Funzionario Responsabile dispone lo sgravio delle somme eventualmente già scritte a ruolo, ponendo a carico del contribuente le spese relative ad aggio esattoriale, spese di notifica e somme relative ad interessi di mora già maturati. Lo sgravio è preceduto da un provvedimento di sospensione degli atti esecutivi, da trasmettere al Concessionario entro 30 giorni dalla presentazione delle istanze.

2. Se invece del ruolo sono state emesse ingiunzioni ai sensi del R.D. 639/1910 queste sono annullate; se depositate presso l'Ufficio degli Ufficiali Giudiziari per

i conseguenti atti esecutivi, sono ritirate non oltre 30 giorni dalla presentazione delle istanze.

ART. 7

Pagamento dei tributi

1. I tributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti sono pagati, entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle domande di definizione agevolata :

a)- mediante versamento in c.c.p. Intestato al Comune di Castell'Umberto Servizio di Tesoreria, per quanto riguarda i tributi locali non iscritti a ruolo;

b)- mediante versamento diretto al Concessionario per quanto riguarda i tributi iscritti a ruolo ordinario e/o coattivo.

ART. 8

Rigetto delle domande di definizione agevolata

1. Il Funzionario Responsabile ove non ritenga di accogliere le istanze di definizione agevolata previste dal presente Regolamento, deve darne notizia all'interessato mediante atto motivato, notificato a cura dei Messi Comunali o con raccomandata con avviso di ricevimento, non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di presentazione.

2. Decorso tale termine, l'istanza s'intende accolta a tutti gli effetti.

3. In caso di richiesta di chiarimenti od integrazioni da parte dell'Ufficio Comunale, il contribuente deve provvedere entro 30 giorni dal ricevimento.

L'inosservanza di detto termine perentorio, comporta che l'istanza di definizione agevolata è automaticamente rigettata.

ART. 9

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione e sarà efficace a decorrere dalla stessa data.

2. Il Funzionario Responsabile è delegato a darvi pubblicità mediante distribuzione gratuita a chi ne faccia richiesta, a mezzo di affissione di avviso pubblico ed anche attraverso altri mezzi idonei a far conoscere il presente provvedimento.

3. Copia del presente regolamento è trasmessa alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale.